



Castoreale



Fondachelli Fantina



Rodi Milici



Terme Vigliatore

## **UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"<sup>999</sup>**

**Città Metropolitana di Messina**

### **SETTORE TECNICO CONTABILE**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI  
TRIENNIO 2019/2021**

Aggiornato alla L.R. n.17 del 11.08.2016-l.r. n.16 dell'11 08.2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

#### **PREMESSO:**

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Valle del Patri n.8 del 27/08/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto l'organo di revisione per il triennio 2016/2019;
- il suddetto incarico, decorrente ai sensi dell'art. 235 del TUEL dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, scadrà il 27/08/2019;
- Il periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 *{disciplina della proroga degli organi amministrativi}*, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n.444 recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n.22, è fissato per un massimo di quarantacinque giorni;

#### **VISTI:**

- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, concernenti la revisione economica-finanziaria degli Enti Locali;
- l'art. 57 della L.R. n. 48/1991, che disciplina in Sicilia le modalità di elezione dell'Organo di revisione economica-finanziaria;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con Decreto del Ministero dell'interno del 15/2/2012 n.23 è stato approvato il regolamento in attuazione dell'art. 16, co.25 del D.L. n.138/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli

Enti locali e la modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziaria;

- con circolare F.L. n. 7/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali sono state diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali previsto dal predetto art. 16, c. 25 del D.I. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011;
- la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con l'art. 10 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3, come sostituito dall'art. 6 della legge 11 agosto 2016 n.17, a sua volta successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16 dell'11/08/2016 *che prevede testualmente: "l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:*

*1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziario è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo.*

*Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

*2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i **professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:***

*a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:*

*1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;*

*2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;*

*b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:  
omissis*

*e) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:  
omissis*

*3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun Ente Locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.*

*4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo assembleare o consiliare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.*

*5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario od acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44e successive modifiche ed integrazioni;*

*6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.*

*7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.*

*8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente*

*articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e e) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”;*

**ATTESO CHE**, in base alla richiamata normativa, questo ENTE, in quanto Unione dei Comuni, è tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti;

**DATO ATTO CHE**, in osservanza alle disposizioni dell’art. 6 comma 3 della L.R. 11/08/2016 n. 17 e dell’art. 39 della L. R. 11 agosto 2017, n. 16, nonché delle Circolari prot. n. 13650 del 16/09/2016 e prot. n. 9084 del 24/05/2017 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, occorre provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’unione dei comuni Valle del Patri e sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti (a seguito delle modifiche apportate in materia dall’art. 39, comma 1, della L.R. n. 16/2017, non è più obbligatoria la pubblicazione in GURS degli avvisi per la nomina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali);

**VISTA** la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 16 settembre 2016, pubblicata sulla GURS n. 42 del 30.09.2016 ad oggetto: *“Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 – Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali”;*

**RILEVATO**, in particolare, che il Dipartimento delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha già provveduto all’istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link denominato *“Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali”* nel quale inserire gli avvisi che vengono trasmessi dagli enti locali;

**CONSIDERATO**, pertanto, alla luce della novella legislativa che:

- ciascun Revisore non può svolgere più di otto incarichi contemporaneamente, non trovando più legittimazione nell’alveo dell’ordinamento regionale l’art. 238 del D. lgs. n. 276/2000 e che tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale;
- vige l’ultroneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei Comuni della Regione Sicilia ai fini dell’affidamento dell’incarico;
- Di aver aver conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- viene meno, per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati, consecutivi o meno, presso uno stesso Ente;

**RICHIAMATI:**

- il D.M. 25.09.1997, n.475, regolamento recante norme per la determinazione *dei limiti* massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- il D.M. 20.05.2005 *“ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti*

degli Enti locali";

- il Decreto interministeriale del 21/12/2018 compenso dei Revisori dei Conti;
- il D.M. 28.06.2005, n.139, con cui è stato istituito, a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- l'art. 6, comma 3 del D.L 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali:

#### **VISTI:**

gli articoli dal n. 234 al n. 241 del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, concernenti la revisione economica-finanziaria degli Enti Locali;

l'art. 57 della L.R. n. 48/1991, che disciplina in Sicilia le modalità di elezione dell'Organo di revisione economica-finanziaria

- l'art. 6 della L.R. 12/2016 come modificato dall'art. 39 della L.R. 16/2017;

- L'OREL;

- il Regolamento di contabilità

#### **RENDENOTO CHE**

- è indetta la procedura finalizzata alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell'Unione dei comuni Valle del Patri per il triennio 2019/2022;
- con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina;
- ai fini della suddetta elezione, ai revisori residenti nella Regione Sicilia, è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art.6 della LR. 17/2016 modificato dall'art. 39 della L.R. 16/2017;
- il compenso base annuo spettante ai revisori è stabilito in base alle disposizioni vigenti in materia ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e al Decreto Interministeriale 21/12/2018;
- il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui:

**1. valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;**

**2. l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;**

**3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;**

- per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;
- alla liquidazione del compenso provvederà il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con determinazione trimestrale.

> **LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Certificazione di iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;

b) Certificazione attestante il conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) *Curriculum vitae* in formato europeo dettagliato;

d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:

1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui: *"3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale"*.

2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui:

*"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza"*.

*"3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso"*.

3. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non avere a carico sentenze di condanna definitive per reati contro la P.A.;

4. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n.267/00, nonché della L.R. n.17/2016;

5. il rispetto dei limiti di cui all'art.6, comma 7, della legge regionale n.17/2016 e s.m.i. secondo cui ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi;

6. Copia non autenticata di documento di identità personale.

#### **DURATA DELL'INCARICO:**

l'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

- Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di revisione economico -finanziaria dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", per il periodo sopra indicato, possono fare pervenire la domanda di cui sopra, corredata dalla superiore documentazione, a pena di esclusione entro il 30 agosto ore 13 00:

- a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Piazza Pertini, 1 – Castoreale (ME);
- o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[unionevalledelpatri@pec.it](mailto:unionevalledelpatri@pec.it)

specificando nell'oggetto della pec o sul plico la dicitura "Domanda per la nomina dell' Organo di revisione economico -finanziaria".

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

### **PROCEDIMENTO DI NOMINA**

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle istanze. Successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione Assembleare di nomina.

L'Assemblea verrà convocata per effettuare pubblicamente tale nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco sopra formato.

Il nominativo estratto verrà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

### **COMPENSO**

Il compenso base annuo spettante all'Organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dall'Assemblea con la stessa delibera di nomina, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2018, dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni dell'art. 6, comma 3 della Legge n. 122/ 2010.

### **AVVERTENZE**

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m. e i. si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vicolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente.

Il Revisore Contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si precisa, inoltre, che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti o debitamente firmati in quanto formalmente incaricato.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Buglisi Nunziato, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, tel. fisso 0909746087, e-mail [ragioneria@castoreale.it](mailto:ragioneria@castoreale.it)

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente [www.unionevalledelpatri.it](http://www.unionevalledelpatri.it) all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali fino al 30.08.2019.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Buglisi Nunziato